

Riserva Naturale Sasso Malascarpa

Piano di Gestione

integrato con le misure di conservazione del sito
ZSC IT 2020002 Sasso Malascarpa



Gennaio 2026

A cura di: Gianpiero Calvi

Con la collaborazione di Guglielmo Londi e del personale tecnico di ERSAF

Indice

1. OBIETTIVI DEL PIANO.....	3
2. NORME DI ATTUAZIONE	4
Articolo 1 – Divieti	4
Articolo 2 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	5
Articolo 3 - Regolamentazione delle attività selvicolturali e pastorali	5
Articolo 4 - Raccolta funghi e frutti.....	6
Articolo 5 - Accessi e percorribilità.....	6
Articolo 6 - Attività scientifiche e di monitoraggio	6
Articolo 7 - Fruizione e attività didattico-culturali	7
Articolo 8 - Indirizzi di tutela paesistica per le attività antropiche	7
Articolo 9 - Disposizioni derivanti dalla D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275, in quanto Zona di Protezione Speciale (ZPS) e dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, in quanto Zona Speciale di Conservazione (ZSC)8	
Articolo 11 - Disposizioni finali	9
Articolo 12 - Aggiornamento del Piano	9
3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	10

1. OBIETTIVI DEL PIANO

La Riserva Naturale di interesse regionale "Sasso Malascarpa", istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Canzo, provincia di Como, e Valmadrera, provincia di Lecco ha lo scopo di tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, promuovere la conoscenza dei fenomeni di modellamento geomorfologico del territorio regionale e disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi. La D.C.R. 6 marzo 1985 - n. III/1967 classifica la Riserva come "parziale di interesse geomorfologico e paesistico".

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. 86/83 il presente Piano individua i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) assicurare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti;
- 2) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- 3) promuovere la conoscenza dei fenomeni di modellamento geomorfologico del territorio regionale;
- 4) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico ricreativi;
- 5) raggiungere la massima complessità e stabilità delle aree di bosco e pascolo in rapporto all'ambiente circostante.

Sulla base degli obiettivi prioritari di cui sopra, delle analisi ambientali condotte nel processo di redazione del Piano, nonché grazie al successivo coinvolgimento dei portatori d'interesse del territorio, il presente documento individua altresì i seguenti obiettivi specifici:

- recuperare e mantenere gli ambienti prativi attraverso il contenimento del bosco e l'adozione di pratiche di pascolo a bassa intensità;
- aggiornare le conoscenze sullo stato delle diverse componenti biotiche, in particolare quelle di maggiore rilevanza conservazionistica e/o determinanti per il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio ecologico;
- aggiornare il materiale divulgativo relativo a diversi aspetti del territorio della Riserva, anche alla luce dei risultati delle indagini di cui al punto precedente;
- potenziare la comunicazione via web;
- analizzare nel dettaglio le attuali modalità di fruizione della riserva e delle aree contermini;
- valorizzare la rete sentieristica ed il turismo sostenibile anche alla luce dell'esito delle indagini di cui al punto precedente;
- favorire l'utilizzo del centro visite di Prim'Alpe quale fulcro dello sviluppo di iniziative di carattere educativo e didattico inerenti alle tematiche di interesse per la Riserva;
- favorire la sostituzione degli impianti di conifere, in particolare di abete rosso, con latifoglie native e praterie;
- potenziare l'utilizzo dei sistemi informativi territoriali quale indispensabile strumento di gestione della Riserva Naturale;

Ai sensi della D.g.r. 17 dicembre 2015 – n. X/4598 il presente piano deve relazionarsi con i contenuti della rete Natura 2000. Nel caso specifico il Piano recepisce le norme di attuazione derivanti dagli strumenti di pianificazione della ZPS IT2020301 "Triangolo Lariano" e della ZSC IT2020002 "Sasso Malascarpa" (per la relazione spaziale tra la Riserva Naturale e la Rete Natura 2000 si veda l'Allegato 3.1). Inoltre, poiché la Riserva è parzialmente ricompresa nella Foresta di Lombardia "Corni di Canzo" il piano tiene conto degli indirizzi del Piano di Assestamento Forestale Semplificato (PAFS).

2. NORME DI ATTUAZIONE

Le presenti Norme d'Attuazione sono redatte in conformità alle disposizioni della L. 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) e della LR 86/1983 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) oltre che alla normativa nazionale e comunitaria. Essendo il territorio della Riserva ricompreso all'interno di due siti di Rete Natura 2000 all'interno delle norme della Riserva Naturale si recepiscono, laddove pertinenti, le disposizioni derivanti dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" nonché dalla D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275.

Articolo 1 – Divieti

1. Richiamata la L. 394/91 e la L.R. 86/83, ai sensi della D.C.R. 6 marzo 1985 - n. III/1967, alla Riserva Naturale sono applicati i seguenti divieti:

Nell'area di Riserva Naturale è vietato:

- a) realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi negli edifici esistenti (Alpe Alto e Ca' Rotta), non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati esistenti e delle aree di pertinenza, senza alterazione di volume;
- b) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, fatti salvi gli interventi proposti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal Piano della Riserva in funzione delle finalità della riserva stessa e direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- d) eseguire nuove captazioni di sorgenti esistenti e derivazioni di corpi idrici superficiali, salvo che per esigenze di approvvigionamento idrico delle strutture funzionali alla fruizione o all'allevamento del bestiame, direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- e) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, fatti salvi gli interventi proposti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- f) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- g) realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- h) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
- i) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal Piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- j) introdurre specie animali o vegetali alloctone;
- k) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- l) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal Piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati, in conformità alle finalità di conservazione della riserva e ai compiti attribuiti dalla normativa di settore all'Ente gestore;
- m) esercitare la caccia, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della Legge 394/1991 e dell'articolo 43, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 16 agosto 1993, n.26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- n) esercitare la pesca, fatta salva la cattura per scopi scientifici eseguita direttamente dall'Ente gestore ovvero autorizzata dallo stesso;
- o) effettuare ripopolamenti ittici;

- p) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- q) il sorvolo di velivoli non autorizzati all'interno della Riserva è vietato ai sensi dell'art 11 comma 3, lettera h della Legge Quadro 394/1991; è dunque vietato praticare l'attività di eliturismo e atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore o con droni (aeromobili a pilotaggio remoto), a quote che possono arrecare disturbo alla fauna, ed in ogni caso a quote inferiori a 500 m dal terreno, salvo che per necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o per il trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'Ente gestore;
- r) la circolazione dei veicoli a motore lungo le strade interne dell'area protetta, fatto salvo che per motivi di servizio, necessità di lavoro e di ricerca, nonché iniziative di fruizione organizzate dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzate. L'autorizzazione alla circolazione dei veicoli a motore per le suddette finalità è rilasciata dall'Ente gestore, come specificato al successivo art. 5.
- s) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade o corpi d'acqua, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31;
- t) costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'ente gestore;
- u) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio, se non autorizzati dall'ente gestore;
- v) asportare materiale fossile e minerali;
- w) accendere fuochi;
- x) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

2. Nell'area di rispetto della Riserva Naturale, rappresentata dall'enclave posizionata nella porzione sud-occidentale della stessa Riserva, in corrispondenza del versante orientale della porzione sommitale del Monte Prasanto, sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x

Articolo 2 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I divieti contenuti all'art.1 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni di Canzo e Valmadrera.

Articolo 3 - Regolamentazione delle attività selvicolturali e pastorali

Il governo dei boschi dovrà avvenire nel rispetto delle finalità della Riserva, delle norme forestali vigenti e delle indicazioni contenute nei Piani di Assestamento validi per le proprietà pubbliche del Demanio Regionale (val Ravella) e quella della Comunità Montana Lario Orientale-Valle san Martino (val Molinata).

In particolare, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli interventi devono favorire la diffusione delle specie autoctone e l'innescare di processi dinamici progressivi verso formazioni in equilibrio con l'ambiente
- gli impianti artificiali di conifere esistenti dovranno essere trattati in modo da favorire l'insediamento e la diffusione delle latifoglie, mantenendo eventualmente alcuni individui maturi di specie diverse dall'abete rosso quali elementi di diversificazione;
- al termine del ciclo di coltura, nelle stesse zone, non potranno essere effettuati reimpianti con specie vegetali estranee alla flora naturale locale;
- saranno salvaguardati gli esemplari di latifoglie più vecchi e le matricine di più turni.

Il pascolo è consentito purché non sia esercitato in forma vagante.

Articolo 4 - Raccolta funghi e frutti

La raccolta di funghi e frutti del sottobosco è consentita nei limiti imposti dalle leggi regionali vigenti, rispettivamente L.R. n. 31/2008, come modificata L.R. n. 16/2015, e L.R. n. 10/2008.

Articolo 5 - Accessi e percorribilità

La Riserva presenta tre accessi che si dipartono rispettivamente:

- dalla località Terz'Alpe in Comune di Canzo, lungo la strada che parte da Canzo in località Gajum e prosegue per Prim'Alpe;
- dalla località San Tomaso in Comune di Valmadrera;
- dal rifugio «Marisa Consigliere» in Comune di Civate, lungo la strada che sale da Eupilio e passa per l'alpe Carella.

In località Prim'Alpe, è situato il Centro Visite della Riserva e il Centro di Educazione Ambientale.

La strada per Terz'Alpe entra per un breve tratto all'interno della Riserva nella zona a nord raggiungendo località Prà Invers.

Le tre località di accesso sono situate all'esterno del perimetro, ma permettono di raggiungere sempre pedonalmente l'area della Riserva, attraverso sentieri segnalati, ove è collocata una tabella informativa.

Terz'Alpe, località San Tomaso, rifugio «Marisa Consigliere», sono così raggiungibili: la prima dalla località Gajum in Comune di Canzo attraverso il sentiero geologico o attraverso la mulattiera denominata «strada comunale degli Alpi»; la seconda dal comune di Valmadrera lungo la mulattiera che si diparte dalla frazione Belvedere, la terza dalla «Strada per Monte Cornizzolo» che si diparte dall'abitato di Eupilio.

I percorsi d'accesso sono in parte carrabili ed in parte pedonabili come riportati nella tavola n. .1.

Tutte le strade carrabili sono a traffico fortemente limitato, l'accesso con automezzi avviene con autorizzazione dei comuni competenti dietro motivate richieste.

La Riserva è percorsa da numerosi sentieri, che presentano un diverso grado di difficoltà e che sono variamente segnalati a cura di ERSAF e delle associazioni escursionistiche locali (CAI sez. di Canzo, O.S.A. di Valmadrera). Tra questi ne sono stati individuati alcuni che permettono di toccare, i punti naturalisticamente più importanti.

Lungo i percorsi sono attrezzati o indicati punti di sosta o di osservazione dei fenomeni naturalistici propri della Riserva o del paesaggio, lungo il "Sentiero geologico alto".

Nei punti di osservazione sono posti cartelli didattici illustranti i fenomeni presenti o le caratteristiche più rilevanti del paesaggio.

Ai sentieri comunemente riportati in cartina e segnalati sul terreno si aggiungono alcuni sentieri recuperati e mantenuti dall'ERSAF il cui utilizzo è prettamente di servizio.

L'accesso alla Riserva è consentito solo a piedi, in bici o a cavallo e lungo i sentieri segnalati. L'uso di veicoli a motore è consentito esclusivamente per motivi di servizio, necessità di lavoro e di ricerca.

Il Direttore della Riserva Naturale ha comunque sempre la possibilità di sospendere temporaneamente le visite su tutta l'area della Riserva o su parte di essa per motivi di sicurezza e di tutela ambientale, in particolare nel caso in cui la frequentazione di biciclette e/o cavalli comportasse problemi dovuti a dissesti o alla sicurezza degli altri fruitori.

Articolo 6 - Attività scientifiche e di monitoraggio

1. La ricerca scientifica è libera, previo accordo concesso dall'Ente gestore. Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti esistenti sono condotte nel rispetto del presente regolamento.

- a) sono considerate attività scientifiche, di ricerca e monitoraggio, le attività condotte in prima persona da un ricercatore, da un gruppo di ricercatori o da terzi coordinati e sotto la responsabilità di un ricercatore, come ad esempio per tesi di laurea o dottorato, nonché da professionisti incaricati da un ente pubblico;
- b) è da considerare ricercatore chiunque appartenga ad un ente istituzionalmente dedito alla ricerca scientifica e in esso svolga attività di ricerca o chi, pur non appartenendo ad alcun ente di ricerca, sia presentato da un ente di ricerca, o dimostri competenze tecniche e scientifiche specifiche;

- c) il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente gestore, precisando le finalità della ricerca, la tipologia di attività di campagna da condurre, le caratteristiche quali-quantitative dell'eventuale materiale da prelevare in natura, le precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, il calendario di massima e la durata complessiva delle attività e della ricerca, l'elenco e la qualifica del personale coinvolto nonché il nome del responsabile scientifico;
- d) l'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'Ente gestore, che ha, facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella Riserva, per le quali non sia stata prevista deroga nell'autorizzazione rilasciata.
- e) l'Ente gestore valuta le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si verifichino sovrapposizioni di temi o di calendario, le priorità e le misure più opportune;
- f) eventuali campioni prelevati sulla base di regolare autorizzazione, ove per necessità di ricerca non siano destinati a distruzione, devono essere consegnati alla direzione della Riserva ovvero presso una struttura museale o di ricerca, individuata in accordo con l'Ente gestore. Eventuali campioni di fauna ancora vitali vanno immediatamente rilasciati in natura;
- g) a ricerca compiuta, i risultati delle indagini devono essere trasmessi, anche in formato digitale, all'Ente gestore. Qualora i lavori venissero pubblicati, l'Ente potrà usare in parte o anche completamente il materiale edito per finalità didattiche, divulgative e gestionali, citandone la provenienza e i riferimenti bibliografici;
- h) riguardo ai dati di eventuali censimenti e monitoraggi relativi ad habitat di interesse comunitario e specie floristiche e faunistiche, l'Ente gestore provvederà a trasmetterli all'Osservatorio Regionale per la Biodiversità per l'inserimento nella banca dati.

Articolo 7 - Fruizione e attività didattico-culturali

1. La fruizione della Riserva, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione delle specie e degli habitat, è libera e si svolge lungo la rete viabilistica e sentieristica appositamente segnalata e presso i punti di sosta e ristoro rappresentati alla tavola contenuta nell'Allegato 4 del presente Piano.
2. I visitatori sono tenuti a seguire le seguenti raccomandazioni:
 - a) non arrecare disturbo alle componenti naturali della riserva;
 - b) prestare attenzione alla segnaletica di orientamento e di avvertimento ed attenersi alle indicazioni ivi contenute;
 - c) indossare indumenti e calzature e possedere attrezzatura idonea per le escursioni in montagna;
 - d) evitare l'escursione in caso di maltempo;
 - e) In caso di precipitazioni improvvise procedere con la massima cautela sui sentieri che diventano estremamente sdruciolevoli.
3. I gruppi di visitatori che desiderano essere accompagnati da operatori didattici sono tenuti a prenotarsi presso Il Centro di Educazione Ambientale di Prim'Alpe in tempo utile per organizzare il servizio.
4. Durante la visita devono essere rispettate le norme in vigore nella Riserva; in caso di infrazione, il responsabile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste, sarà invitato ad allontanarsi.
5. Le riprese cinematografiche, televisive e i servizi fotografici, di carattere professionale e il sorvolo con droni possono essere effettuate solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
6. L'utilizzo delle aree sosta, appositamente realizzate e segnalate dall'Ente gestore, è libero; l'uso deve essere limitato nel tempo e va evitata ogni forma di occupazione che limiti o impedisca la fruizione altrui.
7. L'Ente gestore si riserva la facoltà di limitare l'accesso alla Riserva e sospendere le visite sull'intera area protetta o su parte di essa per motivi di sicurezza e di tutela ambientale, in particolare durante i periodi di attività dei cantieri di lavoro o per la tutela di specie animali durante il periodo riproduttivo.

Articolo 8 - Indirizzi di tutela paesistica per le attività antropiche

1. Gli interventi disciplinati all'articolo 1, lett. b), ai fini dello sviluppo delle attività agricole, per le quali si riconosce il ruolo di presidio territoriale, potranno essere realizzati, purché non in contrasto con gli obiettivi di tutela e conservazione del presente Piano. In particolare, tali interventi dovranno rispettare l'identità del costruito esistente, le caratteristiche costruttive e materiche che contraddistinguono questi manufatti di

matrice storico-rurale, privilegiando l'utilizzo di materiali ecocompatibili e/o locali. La tutela deve essere rivolta anche alle pertinenze (costruzioni accessorie e di servizio, aree verdi, cortili, pavimentazioni, strade di accesso, recinzioni ecc.) onde evitare l'occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto.

2. In riferimento agli interventi disciplinati all'articolo 1, lett. c), sono consentiti interventi infrastrutturali quali piazzole di scambio, piccoli parcheggi o opere similari, nonché altre infrastrutture funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano. Tali interventi dovranno essere oggetto di attenta progettazione, estesa anche alla sistemazione degli spazi contermini. Deve essere privilegiato l'uso di materiali locali ed ecocompatibili. Sono sempre fatte salve eventuali opere necessarie a garantire la sicurezza e a favorire la fruizione. Il consolidamento delle scarpate stradali o altre opere necessarie, devono essere effettuati privilegiando le tecniche di bioingegneria naturalistica e l'impiego di materiali locali.
3. Il superamento dei corsi d'acqua, dove non sia possibile il guado, dovrà avvenire privilegiando strutture realizzate con materiali lapidei o lignei.
4. In relazione ai percorsi escursionistici, punti panoramici e belvedere, eventuali interventi dovranno essere realizzati con tecnologie costruttive tradizionali, e assicurare il mantenimento della fruizione visiva dei versanti e delle cime mantenendo sgombri le dorsali, i prati d'altitudine ed i crinali in genere.
5. Sono da evitare opere edilizie e infrastrutturali e ogni movimento di terra che alterino in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, fatto salvo quanto previsto dal Piano della Riserva in funzione delle finalità della riserva stessa e direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate.

Articolo 9 - Disposizioni derivanti dalla D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275, in quanto Zona di Protezione Speciale (ZPS) e dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, in quanto Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

1. I siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti, salvo se autorizzati dall'Ente per scopi di ricerca scientifica.
2. Le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero.
3. È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.
4. Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
5. È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti (testo modificato con d.g.r. 632/2013).
6. È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvopastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art.59 comma 1 l.r.n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito; (testo modificato con d.g.r. 632/2013).
7. In prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi.
8. In prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi.
9. Obbligo di messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.
10. È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).
11. È obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini (nella fattispecie Prim'alpe, Terz'alpe, e rifugio Marisa Consigliere) informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici.
12. Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito.
13. Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli

strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.

14. Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.
15. Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. In riferimento all'articolo 1, c. 3, lett. e), si specifica che, al fine di garantire la sicurezza della transitabilità lungo la viabilità della Riserva Naturale, sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità come disciplinati dall'art. 71 del Regolamento Regionale n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria inerenti la viabilità, la sentieristica o gli edifici presenti dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna, al fine di minimizzare possibili interferenze. Nel caso in cui risultasse impossibile evitare il periodo riproduttivo della fauna si dovrà prevedere la sospensione dei lavori dalle ore 18:00 alle ore 8:00.
3. Eventuali disposizioni in grado di interessare direttamente e/o indirettamente il territorio ZPS IT2020301 "Triangolo Lariano" e della ZSC IT2020002 "Sasso Malascarpa" saranno preventivamente concordate e valutate con il relativo Ente gestore.

Articolo 12 - Aggiornamento del Piano

1. In caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 14 c. 4 quater della L.R. 86/1983, l'Ente gestore elabora un nuovo piano. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'Ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di Piano da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis della richiamata legge regionale.
2. L'Ente gestore provvede al periodico riscontro dello stato di attuazione del Piano e dell'efficacia delle azioni previste e intraprese, ai sensi dell'art. 14 c. 4 ter della L.R. 86/1983.
3. Ogni variante al Piano in oggetto, che dovesse interessare anche indirettamente la ZPS IT2020301 "Triangolo Lariano" e la ZSC IT2020002 "Sasso Malascarpa" dovrà essere sottoposta a Valutazione d'Incidenza, secondo quanto previsto dalla DGR 5523/2021.

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Si rimanda all'Allegato 07 ("Schede azioni") per la descrizione puntuale degli interventi e delle modalità di attuazione degli stessi.

L'elenco dei principali interventi viene di seguito riassunto suddividendo gli stessi per macro-voci

- Interventi materiali

- interventi di taglio e contenimento della vegetazione arbustiva ed arborea negli habitat a fisionomia erbacea e gestione delle aree aperte (IA01);
- gestione dei rimboschimenti e delle aree forestali (IA02);
- creazione e manutenzione di pozze d'abbeverata a valenza naturalistica (IA03);
- manutenzione ordinaria della rete sentieristica esistente (IA04);
- ripristino viabilità strada forestale di collegamento Alpe Alto – Rifugio Maria Consiglieri (IA05);
- sostituzione ed eventuale aggiornamento di pannelli illustrativi deteriorati (IA06);

- Interventi immateriali

- monitoraggio dell'habitat 7220* - Sorgenti calcaree con formazione di travertino (*Cratoneurion*) (MR01)
- monitoraggio del gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* (MR02);
- monitoraggio dei Chiroteri con verifica della situazione dei rifugi artificiali e del loro eventuale utilizzo (MR03);
- monitoraggio dei Lepidotteri Ropaloceri nelle aree prative (MR04);
- monitoraggio dell'avifauna (MR05);
- monitoraggio degli Anfibi (MR06);
- monitoraggio degli ungulati (MR07);
- monitoraggio delle specie vegetali alloctone invasive (MR08);
- monitoraggio floristico/vegetazionale esaustivo (MR09);
- studio sul flusso turistico di accesso e fruizione alla Riserva naturale (MR10);
- monitoraggio dell'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (MR11);
- monitoraggi fitopatologici su *Chalara fraxinea* (deperimento del frassino) (MR12);
- monitoraggio degli insetti saproxilici (MR13);
- miglioramento della fruizione e potenziamento delle installazioni didattiche presso il Centro visitatori di Prim'alpe (PD01);
- realizzare un sito web della riserva (IA07);
- realizzazione e stampa di materiale informativo sulla Riserva Naturale (IA08);

- Governance

- promozione di una collaborazione con università del territorio regionale per la realizzazione di lavori di tesi all'interno della Riserva Naturale (PD02);
- realizzazione di un piano di pascolamento per la conservazione dell'habitat 6210* (AL01);
- avvio e attuazione di un Contratto di Foresta (AL02).

PROGRAMMA INTERVENTI PRIORITARI (Costi espressi in Euro)

Descrizione intervento	codice	priorità	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
Interventi infrastrutturali								199100
taglio e contenimento della vegetazione arbustiva ed arborea negli habitat a fisionomia erbacea e gestione delle aree aperte	IA01	alta	4500	1000	1000	4500	1000	12000
gestione dei rimboschimenti e delle aree forestali	IA02	alta	9000	9000	9000	9000	9000	45000
creazione e manutenzione di pozze d'abbeverata a valenza naturalistica	IA03	media		14000	11000	2800	1800	29600
manutenzione ordinaria della rete sentieristica esistente	IA04	bassa	3000	3000	3000	3000	3000	15000
ripristino viabilità strada forestale di collegamento Alpe Alto – Bocchetta San Miro	IA05	alta	70000					70000
sostituzione ed eventuale aggiornamento di pannelli illustrativi	IA06	bassa					8000	8000
realizzazione di un sito web della riserva	IA07	alta	4500					4500
realizzazione e stampa di materiale informativo sulla Riserva Naturale	IA08	bassa				7500	7500	15000
Interventi immateriali								167000
monitoraggio dell'habitat 7220* - Sorgenti calcaree con formazione di travertino (Cratoneurion)	MR01	media			4000			4000
monitoraggio del gambero di fiume <i>Austropotamobius pallipes</i>	MR02	alta		5000			5000	10000
monitoraggio dei Chiroteri con verifica della situazione dei rifugi artificiali e del loro eventuale utilizzo	MR03	alta			14000			14000
monitoraggio dei Lepidotteri Ropaloceri nelle aree prative	MR04	bassa				8500		8500
monitoraggio dell'Avifauna con individuazione di specie target per i diversi ambienti	MR05	media				9000	5500	14500
monitoraggio degli Anfibi	MR06	bassa		8000				8000
monitoraggio degli ungulati	MR07	bassa					8000	8000
monitoraggio delle specie vegetali alloctone invasive	MR08	alta				6000		6000
monitoraggio floristico/vegetazionale esaustivo	MR09	media				16000		16000
studio sul flusso turistico di accesso e fruizione alla Riserva naturale	MR10	media		15000				15000
monitoraggio dell'habitat "8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	MR11	bassa	2000					2000
monitoraggi fitopatologici su <i>Chalara fraxinea</i> (deperimento del frassino)	MR12	alta	2000					2000
monitoraggio degli insetti saproxilici	MR13	bassa			9000			9000
miglioramento della fruizione e potenziamento delle installazioni didattiche presso il Centro visitatori di Prim'alpe	PD01	alta	10000	10000	10000	10000	10000	50000
Governance								14000
promozione di una collaborazione con università del territorio per la realizzazione di ricerche all'interno della Riserva Naturale	PD02	bassa						0
realizzazione di un piano di pascolamento per la conservazione dell'habitat 6210*	AL01	alta	5000					5000
avvio e attuazione di un Contratto di Foresta	AL02	media		6000	3000			9000
Totale			110000	71000	64000	76300	58800	380100